

COMUNE DI LOANO

CONTRATTO

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI – PERIODO 30/04/2023 - 30/04/2026

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in Loano, nella casa comunale sono comparsi:

- la Dott.ssa GARGIULO Marta, nata a Savona (SV), il 02/10/1968, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Area 2 del Comune di Loano, in osservanza del decreto sindacale n. 75 del 31/12/2021 ed in esecuzione dell'art. 40 del vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 34/91 e s.m.e i., dell'art. 107 del T.U. 18/08/2000 n. 267, in rappresentanza e per conto del Comune di Loano (codice fiscale n. 00308950096)

E

la ditta che risulterà aggiudicataria

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale Area 2 n° _____ del _____ il Comune di Loano ha indetto la procedura di gara negoziata senza bando da espletarsi sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia per l'affidamento di servizi assicurativi a copertura dell'Ente per il periodo 30/04/2023 - 30/04/2026, con eventuale proroga per un periodo massimo di 6 mesi, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determinazione dirigenziale Area 2 n° _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto del servizio a _____ ;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Loano e l'Affidatario relativi all'affidamento del servizio assicurativo _____ a copertura dell'Ente per il periodo 30/04/2023 - 30/04/2026, da attuarsi secondo i criteri, le finalità, i tempi, il prezzo indicati nei successivi articoli nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, nel capitolato speciale e nella offerta tecnica presentata in sede di offerta che si intendono qui integralmente richiamati in quanto parte integrante e sostanziale del presente atto e nella vigente regolamentazione.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano il quale coordina e dispone i servizi necessari.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto affidatario, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questi, salvo quanto espressamente previsto nel citato capitolato speciale di appalto, nella progettazione e negli articoli di seguito indicati.

Art. 2 Durata dell'affidamento

L'appalto ha durata di anni 3 (30/04/2023 - 30/04/2026) con possibilità di proroga per un periodo massimo di 6 mesi.

L'Ente può procedere ex lege con l'affidamento di servizi ulteriori entro il quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12 d.lgs. 50/2016.

Art. 3 - Corrispettivi

1. Il premio è pari a _____, sulla base del ribasso percentuale indicato nella dichiarazione di offerta economica.

2. Il premio annuo lordo, (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pertanto pari ad Euro _____, ____ (Euro _____/00).

L'importo triennale lordo è pari ad Euro _____,00, salvo conguaglio annuale derivante dalla regolazione del premio stesso, così come indicato nel Capitolato di polizza.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Il pagamento del premio ha cadenza annuale. I premi dovuti verranno liquidati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta previa verifica della regolarità del DURC e delle pendenze nanti l'Agenzia delle Entrate superiori al limite previsto dalla vigente normativa.

3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi espressamente previsti dal relativo Capitolato di polizza.

4. Il corrispettivo sarà adeguato ai sensi della normativa vigente in materia, anche in conformità a quanto previsto nel Capitolato di polizza.

5. Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.

Art. 5 - Modalità di esecuzione ed oneri a carico della Società

1. Sono a carico della Società, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Contratto.

2. La Società assicuratrice si obbliga ad eseguire le attività a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nel Capitolato di polizza, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società assicuratrice con la sottoscrizione del Contratto.

3. La Società si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere richieste dal Comune di Loano in conformità a quanto previsto nel capitolato di polizza, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

4. La Società si obbliga a consentire al Comune di Loano di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4. La Società non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Comune di Loano, assumendosene ogni relativa alea.

6. La Società si impegna espressamente a impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nei suoi Allegati e negli atti della procedura.

7. La Società prende atto ed accetta che tutte le prestazioni commesse dovranno essere prestate con continuità. In nessun caso potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del Contratto da parte del Comune di Loano ed il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

8. La Società si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale proprio dipendente, ovvero legato da un rapporto di collaborazione esclusiva, ad eccezione dei periti eventualmente nominati per la valutazione del danno, specializzato in relazione alle prestazioni da eseguire, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature (adeguare in caso di avvalimento).

9. La Società si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo

stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse.

10. In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune di Loano, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 6 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., l'affidatario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati.

L'affidatario dichiara di indicare per il pagamento, in ottemperanza al dettato della Legge 136/2010, il bonifico bancario presso la Banca IBAN e che la persona autorizzata ad operare sullo stesso è:

codice fiscale

Art. 7 - Cauzione

L'affidatario a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ai sensi dell'art. 103 D.lgs n. 50/2016 e dell'art. 6 del Capitolato speciale di appalto, ha presentato, a mezzo garanzia fidejussoria n° rilasciata da - in data con quietanza di pagamento del premio emessa in data (.....).

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune di Loano avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione, a semplice richiesta.

Art. 8 - Subappalto

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n° 50/2016 e s.m.i. come derogato dal d.l. 76/2020.

Art. 9 - Codice disciplinare e codice di comportamento

L'affidatario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo n. 165/2001" (c.d. Codice generale), ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, e del "Codice di comportamento dei dipendenti comunali" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15 gennaio 2014, esecutiva ai sensi di legge, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Loano www.comuneloano.it in "Amministrazione Trasparente"- sottosezione 1^ livello "Disposizioni Generali", sotto-sezione di 2^ livello "Atti generali".

Art. 10 - Protocollo della Legalità

L' "Affidatario" si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al vigente protocollo di legalità approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 109 del 29/11/2017 e sottoscritto dal Comune di Loano e la Prefettura di Savona, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle forniture e servizi, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; detto atto, ancorché non allegato al presente contratto, è conservato in copia agli atti del Comune stesso.

Articolo 11 - Penali

1. In caso di ritardo della Società nella liquidazione del sinistro o nella trasmissione dei dati dell'andamento del rischio, rispetto ai relativi termini indicati nel Capitolato di polizza, il Comune di Loano potrà applicare alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale di importo pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dell'importo del contratto.

3. L'importo delle penali sarà detratto direttamente dal successivo premio dovuto oppure, ove non sia possibile, facendo ricorso alle garanzie prestate, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto del Comune di Loano di agire per il ristoro del maggior danno subito, né esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.

Art. 12 - Recesso

1. Le modalità di recesso sono disciplinate nel Capitolato di Polizza.

Art. 13 - Recesso per giusta causa

1. Il Comune di Loano si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento e senza preavviso dal presente Contratto al verificarsi di una giusta causa, dandone comunicazione alla Società, a mezzo di posta elettronica certificata.

2. Per giusta causa deve intendersi il verificarsi in capo alla Società di un evento quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

i) la condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero l'assoggettamento alle misure previste dalla normativa antimafia, di taluno dei componenti l'organo di amministrazione o dell'amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico della Società;

ii) il reiterato inadempimento alle prescrizioni contrattuali, anche se non grave e/o sanzionato con l'applicazione delle penali di cui all'articolo 11;

iii) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, la Società dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, assicurando che tale interruzione non comporti danno alcuno al Comune di Loano.

4. In caso di recesso del Comune di Loano, la Società non avrà diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno. In ogni caso, inoltre, è fatta salva la restituzione al Comune di Loano del premio eventualmente non goduto, al netto delle imposte di assicurazione.

Art. 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento della Società anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Comune di Loano formulerà la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando - a mezzo di posta elettronica certificata - un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni e/o per porre fine all'inadempimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto e/o adempiuto, la stazione appaltante può disporre la risoluzione del contratto, con facoltà di escutere la cauzione, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare alla Società a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 1 (oggetto), 2 (durata), 5 (modalità di esecuzione ed oneri a carico del fornitore), 7 (cauzione definitiva), 8 (subappalto), 18 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dalla Società superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. Il Comune di Loano potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società -a mezzo di posta elettronica certificata-, nei seguenti casi:

a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società ai fini della sottoscrizione del contratto di assicurazione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;

c) negli altri casi previsti nel contratto.

4. In caso di risoluzione, il Comune di Loano ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero

ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà del Comune di Loano di procedere all'esecuzione del Contratto a spese della Società.

Art. 15 - Spese Contrattuali

Sono a carico della Società tutti gli oneri e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Comune di Loano per legge

Art. 16 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi disciplinanti la materia del presente contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva di disporre la sospensione dell'esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell'art. 107 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto compatibili con il servizio.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Il Comune di Loano ha nominato quale Responsabile del procedimento e quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto la dott.ssa Marta Gargiulo Dirigente Area 2.

Articolo 18 - Responsabile di contratto per la Società assicuratrice

1. La Società designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto _____ il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con il Comune di Loano.

2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa o mobile e indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

→ Cellulare _____ ;

→ Telefono _____ ;

→ Indirizzo di posta elettronica _____ ;

→ Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

La Società dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti della Società medesima.

5. Il responsabile di contratto della Società opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione del Comune di Loano coordinandosi con il medesimo.

Art. 19 - Domicilio dell'Affidatario

A tutti gli effetti contrattuali e di legge, l'affidatario elegge proprio domicilio per tutte le comunicazioni presso la sede legale in

Art. 20 - Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione comunale e l'affidatario in ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, non definibile in accordo tra le parti, competente a giudicare sarà l'Autorità Giudiziaria, con esclusione dell'arbitrato.

La competenza per ogni controversia dovesse insorgere è del TAR Liguria e/o Foro di Savona nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 21 - Riservatezza delle informazioni

L'Affidatario dichiara di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, e presta il consenso per il trattamento dei propri dati nei limiti delle finalità connesse al presente contratto.

Art. 22 - Trattamento dati

L'Affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento dei dati personali relativamente alle operazioni oggetto del presente servizio. Il trattamento ha durata coincidente con quella del presente servizio, e si riferisce a dati personali, sensibili e giudiziari. In qualità di responsabile esterno, l'affidatario si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (GDPR), osservando in particolare le seguenti istruzioni:

- raccogliere e trattare i dati personali secondo i principi di cui all'art. 5 del GDPR, ed esclusivamente per scopi connessi al presente servizio;
- garantire l'assolvimento degli obblighi di informazione dell'interessato al momento della raccolta dei dati personali;
- individuare per iscritto gli incaricati al trattamento e fornire loro istruzioni per le operazioni da compiere, vigilando sulla loro attuazione. Garantire che gli incaricati siano impegnati alla riservatezza;
- adottare misure di sicurezza dei dati personali che siano adeguate al livello di rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- garantire che l'eventuale comunicazione o diffusione dei dati personali, sensibili e giudiziari possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il Titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali possa avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
- informare il titolare del trattamento dell'eventuale violazione dei dati personali, ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
- adottare adeguate misure e procedure al fine di garantire l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dal GDPR, nonché comunicare tempestivamente al Titolare del trattamento eventuali richieste degli interessati volte all'esercizio dei loro diritti;
- interagire con i soggetti incaricati di verifiche e controlli;
- a scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativa al trattamento, nonché cancellare le copie esistenti, salvo che la normativa vigente preveda la conservazione dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:

Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it

E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:

protezione_dati@comuneloano.it

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto, in unico originale.

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE

GARGIULO Marta